



unione nazionale camere minorili

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

ESPRIME

apprezzamento per il proseguimento dell'iter della legislazione delegata prevista dalla legge 219/2012, che consente alla normativa di trovare maggiore completezza ed uniformità nell'interesse dei cittadini

RILEVA

la positiva sostituzione del concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale, l'introduzione di un "*corpus iuris*" unico comune per i rapporti genitoriali con i figli, l'introduzione della disciplina uniforme dell'istituto di affidamento familiare, la riformulazione delle norme sulla successione, la previsione dell'accordo esplicito tra i genitori sulla residenza del minore.

CONFERMA

alcune perplessità in merito allo schema di Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 2013 ed in particolare:

- = **sullo strumento adottato dal legislatore**, che non ha provveduto, come sarebbe stato auspicabile, ad una riforma organica del diritto di famiglia, cosicché pur nell'affermazione del principio che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico il testo approvato conserva due azioni distinte per la rimozione dello stato attribuito alla nascita e mantiene sul piano processuale distinzioni importanti nelle procedure di affidamento, che non trovano alcuna giustificazione; ciò anche in ragione della mancata previsione nella riforma di un adeguamento del rito: carenza che oggi grava soprattutto sulla filiazione nata fuori del matrimonio, priva di tutele definite e certe, con il rischio di dare corso ad applicazioni diversificate nei diversi Uffici Giudiziari con danno alla certezza del diritto ed alla effettività della tutela.
- = **sulle modalità di disciplina dell'ascolto del minore** (di cui all'art. 336 *bis*) che prevede che il Giudice possa autorizzare l'ascolto del minore alla presenza dei genitori, dei difensori delle parti, del curatore speciale, se nominato, e del PM. La norma si pone in forte contrasto con i risultati



unione nazionale camere minorili

e le prassi raggiunte nel corso degli ultimi anni con un lavoro decennale svolto da studiosi della materia, psicologi, magistrati e avvocati, sull'ascolto del minore. Sarebbe bene chiarire, al riguardo, come ha autorevolmente espresso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7282/2010, che nei procedimenti civili, l'ascolto del minore non è mai un atto istruttorio - una prova - bensì un atto diretto a garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione, ove "liberamente" significa privo di condizionamenti.

Non possono, del resto, ignorarsi i diversi protocolli sottoscritti dall'avvocatura e dalla magistratura in tema di ascolto del minore che, nella quasi totalità, prevedono che l'ascolto del minore sia effettuato esclusivamente dal Giudice e occorre ricordare che le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, ribadiscono che gli Stati membri sono incoraggiati a "*promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione rispettose della sensibilità del minore*".

AUSPICA

che il prosieguo dell'*iter* di approvazione della legislazione delegata possa consentire quegli aggiustamenti e miglioramenti della normativa da noi suggeriti e che valgano a realizzare quanto più possibile - pur nella purtroppo insopprimibile parzialità dell'intervento di riforma - la piena e completa equiparazione delle posizioni dei figli, anche e soprattutto sotto il profilo processuale.

Milano-Palermo, 24 luglio 2013

I Responsabili del Settore Civile
Avv. Serena Lombardo Avv. Rebecca Rigon

Il Presidente
Avv. Paola Lovati